



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto
www.comune.velletri.rm.it

Settore VI – Valorizzazione e manutenzione patrimonio, verde e gestione servizi igiene ambientale

PROT. N. 29341 DEL 13/05/2025

OGGETTO: Combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio del Comune di Velletri.

AVVISO ALLA CITTADINANZA IL DIRIGENTE

Considerato che le colture praticate sul territorio comunale sono principalmente di tipo arboreo e in buona parte erbacee, le quali periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantitativi di residui colturali quali ramaglie, frasche, erbe infestanti e altre analoghe fattispecie; **Considerato**, altresì, che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata nel tempo e che consente, inoltre, di controllare eventuali fonti di inoculo e propagazione di fitopatie;

Preso atto che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli potrebbe causare, in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi verso i corsi d'acqua, più o meno importanti, provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso delle acque meteoriche;

Preso atto, altresì, che i cumuli di residui agricoli creano habitat naturale per il proliferare di insetti alati, roditori, serpenti ecc. e che, peraltro, in caso di incendio rappresenterebbero un pericoloso veicolo di propagazione dello stesso;

Visto l'art. 182 c. 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 con cui "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Visto l'art. 256 bis e l'art. 179 del D.Lg.vo n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 21 bis-ter-quater della Legge n. 241/1990;

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000

Visto la L.R n. 39 del 28.10.2002 e l'art. 93 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 348 del 11/10/2018 tutt'ora vigente e che si intende integralmente richiamata;

Vista la vigente Ordinanza Dirigenziale n. 153 del 29/04/2025 che si intende integralmente richiamata;

AVVISA

con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, di consentire la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potature varie proveniente da attività agricola, alle seguenti condizioni:

- gli abbruciamenti devono essere effettuati sul luogo di produzione nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 10.00 e dalle ore 15.00 fino al tramonto;
- durante la fase di abbruciamento e sino allo spegnimento del fuoco, dovrà essere assicurata in loco la vigilanza a cura del produttore o dal conduttore del fondo, ovvero da persona di sua fiducia;
- è fatto divieto assoluto di abbandonare la zona dove si svolge l'abbruciamento sino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in piccoli cumuli e comunque non superiori a 3 (tre) metri steri per ettaro, avendo cura di isolare la zona interessata tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento stesso;
- la combustione deve avvenire a idonea distanza di sicurezza da edifici, strutture, manufatti vari, strade ecc. e comunque non inferiore a metri 100 (cento);
- durante le fasi della combustione si deve avere cura di non arrecare danno o molestia ai vicini e/o confinanti e al transito sulle pubbliche strade;
- gli abbruciamenti devono svolgersi sempre in assenza di vento e preferibilmente in giornate umide;
- qualora, nel corso delle operazioni, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- le ceneri derivanti dalla combustione, possono essere recuperate e distribuite sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- è sempre vietata la combustione di materiali, rifiuti di qualsiasi genere e sostanze diverse dai residui vegetali;
- la facoltà di abbruciamento di cui sopra, è valida esclusivamente al di fuori del Centro Urbano, definito dal perimetro interno alle seguenti strade: V.le dei Volsci, Via Circonvallazione Appia, V.le Salvo D'Acquisto, V.le G. Oberdan, Via V. Marandola, Via dei Bastioni, Via E. Moresi, Via Fontana delle Fosse, Via S. Anatolia, S.S. Appia, V.le Roma, P.zza Garibaldi, Via Lata.

CONSIDERATO

che il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità" e sono, inoltre, individuati i giorni di "allerta" in tutti i sabato e domenica, nonché tutti i giorni festivi dal 1° Maggio al 30 Ottobre compresi.

PERTANTO E' ASSOLUTAMENTE VIETATO

in tutto il territorio Regionale, dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025, l'accensione di qualsiasi tipo di fuochi, in zone boscate, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno nei terreni abbandonati, compresa l'attività di combustione controllata dei residui vegetali nei campi agricoli (stoppie ecc.) e nei terreni incolti, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Velletri e sul Sito Istituzionale e che sia data massima visibilità allo stesso in qualsiasi altra forma (pubblicazione sulle testate giornalistiche, banner informativi ecc.).

Il presente avviso viene trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Velletri;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Velletri;
- alla Guardia di Finanza di Velletri;
- alla Polizia di Stato;
- al Parco Regionale dei Castelli Romani;
- alla Protezione Civile Regionale
- al Comando Vigili del Fuoco di Velletri.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia Giudiziaria il compito di vigilare, ognuno per quanto di propria competenza, che le disposizioni contenute nel presente atto siano osservate.

In caso di inadempienza al presente Avviso, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1bis del D. Lgs n. 267/2000, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ed altre sanzioni previste dalle leggi e normative in materia, con obbligo di spegnimento immediato del fuoco.

**Il Dirigente del Settore VI
Arch. Paolo Candidi**